

COMUNE DI SENIGALLIA
AREA TURISMO, PROMOZIONE, SVILUPPO ECONOMICO
UFFICIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

ORDINANZA n° 473 del 24/12/2013

Oggetto: ESERCIZIO DELLA ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE INTERDETTE

IL SINDACO

- Rilevato che le disposizioni della precedente ordinanza n. 180/2011 non risultano più adeguate alle attuali esigenze, sia in relazione ai cambiamenti intervenuti nell'assetto viario della Città con la realizzazione della complanare, sia a seguito dell'incremento registrato negli ultimi anni, a livello locale, del commercio in forma itinerante;
- Considerato in particolare che l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante svolto in prossimità delle vie di accesso al centro della città, nonché nei parcheggi a ridosso del centro storico genera difficoltà al traffico veicolare e priva della possibilità di usufruire degli stalli di sosta stessi;
- Considerato che il Comando della Polizia Municipale, sentito sulle condizioni di viabilità ha evidenziato la necessità di rivedere le aree interdette al commercio itinerante, al fine di eliminare le criticità del traffico e ridurre al minimo il rischio di incidenti connessi al concentramento di persone e veicoli correlato allo svolgimento delle operazioni di vendita con conseguente pericolo per l'incolumità delle persone
- Preso atto della necessità di rivedere le norme che regolano l'afflusso in Città dei commercianti su area pubblica e degli imprenditori agricoli, che intendono operare in forma itinerante, ovvero con mezzi mobili e soste di limitata durata, stabilendo le limitazioni e i divieti, da rispettare, per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario, di sicurezza, e per altri motivi di pubblico interesse, nonché per la necessaria salvaguardia delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
- Ritenuto di dover interdire all'attività di cui trattasi l'intero centro storico, per esigenze di tutela del patrimonio architettonico e monumentale;
- Vista la legge regionale n. 27 del 10.11.2009;
- Visto il decreto legislativo 228/00;
- Visto il Codice della Strada;
- Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

ORDINA

1. E' vietato l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante, sia alimentare che non alimentare:

- nel centro storico e nelle aree limitrofe perimetrate dalle seguenti vie, anch'esse ricomprese nel divieto:

Stradone Misa, Ponte Zavatti, via Giordano Bruno sino alla rotatoria davanti al casello autostradale compresa, via D'aquino, viale Anita Garibaldi, via Amendola, via Trieste, via Buozzi, piazza Diaz, via Podesti, viale Bonopera, via Poerio, via R. Sanzio, via Annibal Caro, Largo Boito, via Montegrappa, via Piave, via Monteverdi, Via Cellini, via Po, via Camposanto vecchio, Parcheggio Ospedale, bretella di collegamento tra via Camposanto Vecchio e via Cupetta, via Cupetta dal ponte autostradale sino all'intersezione con via Camposanto Vecchio. (come da Tav. cartografica);

- lungo la strada statale 16 Adriatica, dal fiume Cesano e fino al confine con il comune di Montemarciano;
- sul lungomare di Ponente e di Levante, dalla linea ferroviaria al muretto parasabbia, nel tratto compreso tra via Zanella e via Grosseto;

2. L'attività di vendita in forma itinerante è comunque vietata in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni stradali e in tutti i luoghi in cui è vietata la sosta e la fermata ai sensi degli artt. 157 e 158 del Codice della strada.

3. La sosta deve avvenire esclusivamente in aree esterne alla carreggiata, in modo da non creare intralcio o pericolo alla circolazione stradale e nel rispetto delle disposizioni del codice della strada.

4. Lo svolgimento del commercio in forma itinerante sulle aree pubbliche non comprese nella zona interdotta di cui sopra, è consentito ai sensi della normativa vigente e con le seguenti modalità:

- La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore, senza esposizione della merce su banchi fissi.

5. Le suddette disposizioni si applicano anche all'imprenditore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

6. Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 45, comma 4, della legge regionale n. 27 del 10.11.2009.

7. L'attività di vendita su aree pubbliche deve comunque essere svolta nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia, con particolare riguardo a quelle igienico-sanitarie e fiscali.

8. E' abrogata l'ordinanza n. 180 del 27.04.2011 e ogni altro atto comunque in contrasto con la presente ordinanza.

La Polizia Municipale, gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati del controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Regione Marche entro il termine di 60 gg. dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 gg. dalla pubblicazione.

IL SINDACO

Maurizio Mangialardi